

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DI FONDI A SCOPO BENEFICO EFFETTUATE ATTRAVERSO LA CESSIONE DI BENI VERSO UN'OFFERTA IN DENARO

INDICE

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, effettuate attraverso la cessione di merci e prodotti, dietro riscossione di un'offerta in denaro.

Sono escluse da tale disciplina le raccolte di fondi effettuate senza cessione di beni o attraverso la distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini dell'Ente.

Sono, altresì, escluse le raccolte che si effettuano in occasione della Festa del Volontariato o di altre analoghe manifestazioni, nonché le campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione pubblica promosse dalle Associazioni e/o dai Gruppi per il raggiungimento dei propri fini sociali e istituzionali, mediante le raccolte di firme e/o di contributi volontari a fronte anche di offerte di gadget.

Art. 2

Gli Enti, le Associazioni e i soggetti che raccolgono fondi, previa cessione di oggetti di diversa natura, sono esonerati dall'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale, ovvero dalle disposizioni della Legge 11.6.1971 n. 426 e/o della Legge 28.03.1991 n. 112, purché sussistano i seguenti presupposti:

- a) le iniziative devono essere promosse da organismi le cui finalità benefiche siano regolarmente riconosciute;
- b) la cessione di beni, a prescindere dal loro valore, deve avvenire in cambio di una libera contribuzione, frutto di uno spontaneo atto di volizione, il cui importo non deve essere in alcun modo prefissato;
- c) l'attività deve svolgersi senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne

elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di destinazione di impresa.

Art. 3

Anche al fine della programmazione di cui al successivo art. 4, gli Enti, Associazioni, Fondazioni o Movimenti, aventi le finalità di cui alla Legge 11.8.1991 n. 266, che intendono organizzare raccolte di fondi associate alle cessioni di beni devono presentare apposita richiesta scritta al Comune, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

La domanda, da presentarsi entro il 30 novembre, dovrà contenere i seguenti dati:

- denominazione esatta dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- i dati della persona fisica responsabile della manifestazione con l'indicazione delle generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico, nonché numero di codice fiscale;
- data, orario e luogo preferenziale con eventuali riserve previste per l'iniziativa.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati, se non già depositati agli atti del Comune, per qualsiasi motivo;
- dichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante pro-tempore dell'Ente (e che può essere anche contestuale alla domanda) attestante che trattasi di manifestazione promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'Ente e che verranno ceduti dei beni solo tramite un'offerta libera;
- relazione sulla tipologia dei prodotti che si intendono offrire al pubblico.

La domanda presentata ai fini della programmazione vale anche per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Pertanto, in caso di assenso, il Comune rilascerà direttamente all'Associazione o all'Ente interessato il relativo titolo autorizzativo, entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del parere della Consulta di cui al successivo art. 9, senza necessità di alcuna altra richiesta. Qualora, però, l'assenso venga subordinato allo spostamento della data o del luogo indicati nella richiesta, o ad altre modifiche, il Comune, entro lo stesso termine di cui sopra, ne informerà preventivamente l'Ente od Associazione interessata, affinché valuti se accettare o meno.

L'atto di consenso è rilasciato dal Dirigente competente, sentita la Consulta di cui all'art. 4.

Non si potrà garantire l'accoglimento delle domande pervenute oltre i termini, sia pure motivate, qualora l'intempestività non consenta l'effettuazione di tutte le verifiche previste dal presente Regolamento.

Art. 4

Al fine di assicurare la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo e un'adeguata differenziazione del tipo di beni offerti, che non penalizzi solo alcuni settori merceologici, viene stabilita, entro il mese di gennaio di ogni anno, una programmazione generale delle iniziative da tenersi nell'intero arco dell'anno.

La programmazione è effettuata, sentita la Consulta di cui al successivo art. 9, sulla base delle singole domande pervenute al Comune entro il 30 novembre dell'anno precedente, o comunque in tempo utile, nonché del calendario eventualmente presentato, entro lo stesso termine, dal Forum Provinciale delle Associazioni di Volontariato o da altri organismi delegati a rappresentare gli Enti non profit.

Solo per il primo anno, la programmazione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento ed è valida per la residua parte dell'anno stesso.

Ai fini della programmazione, si applicano i seguenti criteri generali:

- a) per ciascuna delle località individuate dall'art. 6, non potrà essere autorizzata più di un'iniziativa contemporaneamente;
- b) sull'intero territorio comunale non potranno essere autorizzate, contemporaneamente, più di tre iniziative organizzate da Associazioni diverse, purché opportunamente distribuite in punti distinti della Città e di diversa tipologia, ovvero non potranno essere concessi più di tre spazi ad una sola Associazione indipendentemente dai beni offerti;
- c) in caso di domande concorrenti per una stessa località e/o per uno stesso periodo, la priorità sarà riconosciuta alle iniziative che, a giudizio della Consulta, risultino più meritevoli per le finalità perseguite dall'iniziativa stessa, o che prevedano l'offerta di beni diversi da quelli tradizionali; o che siano organizzate da Associazioni operanti sul territorio comunale a parità di requisiti, sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- d) dovranno essere sempre favorite le iniziative promosse in collaborazione o d'intesa con le Associazioni di Categoria dei settori interessati;
- e) deve essere assicurata la migliore distribuzione delle iniziative nello spazio e nel tempo; pertanto, in caso di eccessiva concentrazione di più iniziative in un determinato periodo o in una determinata zona, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si spostino o il periodo o la località, secondo i casi;
- f) deve essere promossa un'adeguata diversificazione del tipo di beni offerti in modo da non penalizzare gli operatori di alcuni settori merceologici; a tal fine, qualora si constati un numero eccessivo di iniziative che prevedano l'offerta di un particolare articolo o prodotto, l'assenso per una o più di esse potrà essere subordinato alla condizione che si offrano altri prodotti;
- g) deve essere favorita un'equa ripartizione sul territorio, che non privilegi solo le zone centrali, ma tenga conto della opportunità di dislocare le iniziative anche nei quartieri e aree periferiche della Città.

Sulla base della proposta rassegnata dalla Consulta, il Sindaco, con proprio decreto, approva il calendario delle iniziative da autorizzare nell'anno di riferimento e può anche discostarsi, per motivate ragioni, dalla predetta proposta, che non ha infatti carattere vincolante.

Art. 5

Sul luogo della raccolta dovrà essere esposto al pubblico per tutta la durata della manifestazione, un cartello indicante sia l'Ente promotore, sia che le merci vengono cedute sulla base di un'offerta che verrà utilizzata per scopi benefici.

Le offerte dovranno essere lasciate alla libera e spontanea volontà dei cittadini.

Art. 6

Per quanto concernente le aree pubbliche, di norma, le manifestazioni dovranno svolgersi nelle seguenti località:

ZONA CENTRO STORICO

- 1) p.zza Cavour (quando libera da occupazioni ricorrenti)
- 2) p.zza S. Agata
- 3) galleria XXV Aprile
- 4) p.zza Roma (giardini pubblici)

ALTRE ZONE

- 1) p.zza Zelioli Lanzini (fronte ingresso fiera)
- 2) l.go Priori (ospedale maggiore)
- 3) stadio Zini (curva sud)
- 4) via Litta (ex case minime)
- 5) via Legione Ceccopieri
- 6) via Cà del Vescovo (spazio antistante il civico n. 1)
- 7) via Ghinaglia (spazio antistante il civico n. 51)

nonché negli spazi pubblici antistanti le seguenti chiese:

- | | |
|--|---------------------------|
| – Cristo Re | – Migliaro |
| – S. Bernardo | – Picenengo |
| – S. Sigismondo | – S. Felice |
| – S. Sebastiano | – S. Francesco d'Assisi |
| – Beata Vergine di Caravaggio
(viale Concordia) | – S. Giuseppe (Cambonino) |
| – Boschetto | – S. Savino |
| – Cavatigozzi | – S. Ambrogio |

Per ciascuna delle anzidette località non potrà essere autorizzata, nello stesso periodo, più di una iniziativa.

Le norme del presente Regolamento si applicano comunque anche alle manifestazioni che si svolgono su aree private di uso pubblico.

Di norma è vietata, salvo particolare autorizzazione, l'effettuazione di pesche di beneficenza all'aperto, su suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, salvo quelle organizzate in occasione di feste e manifestazioni pubbliche in genere.

Art. 7

La durata di ciascuna iniziativa non potrà essere superiore a giorni uno.

L'orario dovrà essere compreso nella fascia dalle 8.00 alle 22.00 e comunque non potrà superare complessivamente le dieci ore.

Art. 8

Per l'esame delle richieste è istituita una Consulta permanente per la raccolta dei fondi.

Di essa fanno parte: l'Assessore al Commercio, il Comandante la Polizia Municipale, il Dirigente del Servizio competente o loro delegati nonché due rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria del commercio più rappresentative a livello comunale e due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato di cui uno appartenente al Forum.

Possono essere chiamati a partecipare, di volta in volta, anche rappresentanti di Enti, Organismi od Uffici diversi, in relazione all'oggetto da trattare.

La Consulta esprime parere consultivo sulle richieste di cui all'art. 3, sulla scorta dei criteri indicati dal presente Regolamento e ha facoltà di formulare proposte ed osservazioni all'Amministrazione Comunale, nelle materie di sua competenza.

Il parere potrà essere espresso anche in via telegrafica o a mezzo fax.

Art. 9

Presso il Servizio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Cremona è istituito un apposito registro, da tenere costantemente aggiornato, con indicati: l'elenco delle richieste presentate e relativo esito, la data della manifestazione, l'ora e il luogo di svolgimento.

Art. 10

Di norma non sarà consentita la raccolta di fondi dalla domenica antecedente le feste di S. Valentino, Festa della donna, Festa della mamma, Festa del papà, S. Natale.

Art. 11

Entro trenta giorni dalla conclusione della manifestazione, dovrà essere inviata al Sindaco una breve relazione, con evidenziate le fonti di approvvigionamento, e i risultati economici dell'iniziativa.

Art. 12

La vigilanza in ordine al rispetto delle norme del presente Regolamento è affidata al personale della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine.

Art. 13

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento potrà comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza dei regolamenti comunali, anche la revoca dell'autorizzazione e il diniego di ulteriori concessioni, per un periodo di tempo commisurato alla gravità dell'infrazione.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/32664 in data 16 giugno 1997.

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera C.C. n. 91/46616 del 15/09/1997